

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Ordinanza n. 2/2018/ORD depositata in data 08/03/2018

RICORSO: giudizio per regolamento di competenza, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della regione Abruzzo avverso l'ordinanza n. 59 resa dalla stessa Sezione territoriale, depositata in data 13.10.2017 nel giudizio n. 19422, con la quale è stata disposta, per pregiudizialità penale, la sospensione del giudizio contabile ex art. 106 c.g.c.

RICORRENTE:

Procura regionale dell'Abruzzo.

PM:

Procura Generale

RESISTENTI:

V.A.S., persona fisica

QUESTIONE RISOLTA: annullamento dell'ordinanza di sospensione del giudizio contabile, attesa l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 106 c.g.c., a motivo della non ricorrenza del rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra il processo penale e quello contabile, instaurato dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale.

Conformi: *cfr. ex multis* **SS.RR.** ord. n. 1/2018; ord. n. 1/2017; ord. n. 1/2016; ord. n. 2/2015; ord. n. 8/2015; ord. n. 9/2015; **Cass. civ.**, Sez. Lav. n. 2048/2003; **Cass. civ.**, Sez. VI, ord. n. 6510/2016.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Le Sezioni riunite, nella presente decisione, ribadiscono l'orientamento prevalente in materia di "sospensione necessaria", affermando che <<**la sospensione del processo dinanzi alla Corte dei conti...può essere disposta al concomitante ricorrere di due presupposti: che sussista un rapporto di *dipendenza* tra le cause, ossia quando la causa pregiudicante abbia ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica); che tale elemento debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudicato**>>.

a tal riguardo, l'ordinanza impugnata <<**si dimostra carente sul punto motivazionale, disallineandosi dai paradigmi degli artt. 5 e 40 c.g.c.**>>, atteso che <<**il giudice territoriale non indica quali siano le "questioni" pregiudicanti, ovvero quali specifici elementi di fatto integrino, nel caso in esame, il rapporto di dipendenza tra cause (penale e amministrativo-contabile)**>>.

ABSTRACT

La *quaestio iuris*, oggetto della presente pronuncia, attiene alla prospettazione della vicenda processuale penale quale condizione di indispensabile antecedenza logica, tecnica e giuridica rispetto al concomitante giudizio instaurato in sede contabile, in cui il rapporto di pregiudizialità/dipendenza è stato affermato, dal giudice di prime cure, sulla base dell'asserito presupposto dell'identità materiale dei fatti.

Tuttavia, il Collegio giudicante ha rilevato che l'ordinanza di sospensione per pregiudizialità necessaria, emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale, è stata manchevole, nella parte motiva, di un concreto e stringente riscontro circa le condizioni di dipendenza tra i giudizi penale e amministrativo-contabile.

Ciò ha comportato una censura dell'ordinanza impugnata non solo sotto il profilo della violazione delle disposizioni contenute nell'art. 106 c.g.c., ma anche con riferimento all'inosservanza dei referenti normativi di cui agli artt. 5 e 40 c.g.c., dettati in tema di obbligo della motivazione.

In particolare, la circostanza che il giudice territoriale non abbia indagato le questioni pregiudicanti tra i due diversi giudizi, ha rappresentato l'occasione, colta dalle Sezioni riunite, per ribadire l'oramai consolidato orientamento sulla sussistenza del rapporto di dipendenza che deve ricorrere al fine dell'esatta applicazione dell'istituto della sospensione per pregiudizialità.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il giudice contabile puntualizza che *<<per rendere dipendente e quindi tecnicamente pregiudiziale la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale>>*.

È stato, altresì, riportato nel corpo argomentativo della decisione anche il *dictum* di un recente arresto, reso dalle Sezioni riunite, in ordine alla portata da attribuire al materiale probatorio, facente parte del fascicolo processuale penale ed acquisito dal p.m. contabile, per supportare le relative tesi accusatorie.

Nel dettaglio, si è affermato che *<<la circostanza che il materiale probatorio formato in tale procedimento [penale] sia attinto dal Requirente contabile per supportare i propri assunti non rende, invero, non autonome le suddette valutazioni di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentano contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti>>*.

Infine, ad avviso della Procura generale, l'aspetto che ha reso "singolare" la decisione di disporre la sospensione necessaria è rinvenibile anche nel differente titolo soggettivo della responsabilità che è stato contestato al ricorrente in sede contabile, atteso che la sua condotta, lungi dall'essere caratterizzata dal dolo, come riscontrato in sede penale, si è sostanziata nell'elemento psicologico della colpa grave, connotando ciò un'ultronea configurazione della fattispecie in ambito erariale.